

PRESUNZIONE ASSOLUTA DI ADEGUATEZZA DELLA CUSTODIA CAUTELARE PER IPOTESI DI TERRORISMO

Luana Granozio



1. *Condannato in Corte di assise ai sensi dell'art. 270 bis c.p. a cinque anni di carcere, dopo tre anni di custodia cautelare, il difensore richiedeva la sostituzione della custodia inframuraria con quella domestica.*

Il giudice, riconoscendo il ruolo marginale dell'imputato, l'attuale stato di detenzione degli altri membri del sodalizio e l'inoperatività dell'associazione, pur ritenendo attenuate le esigenze cautelari e condivisibile la richiesta difensiva, essendo la concessione degli arresti domiciliari preclusa, alla luce di quanto previsto dall'art. 275, comma 3 c.p.p. e dalla presunzione assoluta di pericolosità, sollevava questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.

Erano richiamate le precedenti decisioni della Corte costituzionale con le quali erano state accolte – in relazione all'aggravata situazione processuale – plurime questioni di legittimità costituzionale, rendendo possibile l'applicazione di misure alternative al carcere.

Il giudice *a quo* non mancava poi di evidenziare la diversità del fenomeno associativo di cui all'art. 416 bis c.p., con quella di cui all'art. 270 bis c.p. *"che si presterebbe «a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto molto diversi ed eterogenei tra loro»; ciò che renderebbe impossibile «enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le declinazioni criminologiche del fenomeno, secondo cui la custodia carceraria sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari»."*

2. La Corte costituzionale con la sentenza n. 191 del 2020 dichiara la infondatezza della questione, in considerazione della non irragionevolezza della scelta legislativa e della diversità della situazione dedotta rispetto alle proprie precedenti declaratorie di incostituzionalità (C. cost. n. 265 del 2010; n. 164 del 2011; n. 231 del 2011; n. 331 del 2011; n. 110 del 2012; n. 57 del 2013; n. 213 del 2013; n. 232 del 2013; n. 48 del 2015).

La premessa del ragionamento dei giudici della consulta è costituita dalla ricostruzione, fatta dalla giurisprudenza (diritto vivente) del "significato" e del contenuto dell'art. 270-bis c.p. (con esclusione del semplice dissenso o di mera eversione ideologica), non senza aver sottolineato che si tratta di una fattispecie ad ampio spettro, ed unica tra quelle inserite nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p.

La ragionevolezza della soluzione normativa non può fondarsi sull'elevato rango del bene giuridico tutelato e neppure nell'allarme sociale (o meglio pericolo sociale e danno sociale) che possono venire in rilievo solo all'esito del giudizio di colpevolezza.

Invero, la fattispecie è caratterizzata dalla precipua finalità di proporsi «il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», pertanto non sanziona i "reati fine" dell'associazione, ma proprio e puntualmente le condotte associative costituite dalla promozione,

costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento e mera partecipazione all'attività terroristica, con la conseguenza che sono questi elementi contenuti nella contestazione a costituire il presupposto del giudizio di responsabilità.

Questi elementi sono ulteriormente corroborati dal triplice finalismo che connota il vincolo associativo: arrecare grave danno ad un intero paese; creare grave rischio di una grave lesione della vita pubblica, del potere pubblico, della stabilità ed esistenza delle istituzioni di una società pluralistica e democratica; proporsi l'eversione dell'ordine democratico.

3. La Corte ha modo di rafforzare le proprie conclusioni, evidenziando – in una prospettiva empirico-fattuale - proprio analogie e differenze col fenomeno della criminalità organizzata.

Da una parte l'adesione a un'ideologia che teorizza l'uso della violenza volta a cagionare un «grave danno» a intere collettività che contrassegnerebbe una "appartenenza", in sé indicativa di pericolosità, che si pone alla base della valutazione del legislatore e che rappresenta il discrimine rispetto alle diverse fattispecie di cui la Corte si è occupata in precedenza.

Dall'altra, le associazioni di cui all'art. 270 *bis* c.p. non seguendo rituali di affiliazione e prescindendo dal controllo del territorio che caratterizzano le consorterie mafiose, si connoterebbero di strutture "fluide" e "a rete", sorrette da dimensioni non agevolmente controllabili, anche in considerazione dell'uso degli strumenti informatici (*internet* e *social media*), con capacità di dissolversi e riaggregarsi con estrema facilità, sulla base del solo comune fondamento ideologico- giustificando così ulteriormente le conclusioni in punto di presunzione assoluta di pericolosità, superabile solo dal riconoscimento della mancanza di esigenze cautelari, escludendo misure alternative al carcere.

[pronuncia_191_2020](#)